

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUGNO, GERMANI, RESTIVO, CASTELLUCCI, REALE GIUSEPPE,
ARMANI, SCHIAVON, MONTE, BOLLA, SANGALLI**

Presentata il 16 novembre 1962

Trattamento tributario del credito agrario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha approvato il 18 luglio 1962 un ordine del giorno con cui invitava il Governo a presentare quanto prima, disposizioni tendenti a ripristinare le agevolazioni fiscali per il credito agrario istituite dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. L'ordine del giorno suddetto, che ebbe anche il conforto dell'accettazione da parte del Governo, fu discusso in occasione del riesame del disegno di legge concernente il « trattamento tributario degli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ». Come è noto le disposizioni contenute nel provvedimento in questione, volendo instaurare una disciplina coordinata per gli istituti operanti a medio e lungo termine, interferiscono anche nel particolare settore del credito agrario.

Ora è noto che proprio in periodi in cui l'agricoltura — pur abbisognando di rinnovamenti strutturali — aveva esigenze d'urgenza e soprattutto condizioni di squilibrio minori delle attuali — universalmente riconosciute — proprio in quei periodi, si ravvisò la necessità di sviluppare il credito agrario attraverso particolari agevolazioni finanziarie e fiscali

da parte dello Stato. Del resto tale esigenza non fu caratteristica soltanto italiana, ma pure di molti altri paesi esteri. E le agevolazioni furono particolarmente di natura fiscale, a cui si accompagnarono sempre più forme di concorso dello Stato negli interessi o nella stessa spesa capitale. Proprio la conferenza dell'agricoltura ha solennemente riconosciuto — specie nel momento attuale — « che l'incremento della produttività della agricoltura comporta una espansione degli investimenti che — non potendo più trovare i necessari capitali nel risparmio degli agricoltori — devono essere finanziati dal credito... il credito, specie di miglioramento, va sempre più considerato come strumento volto ad operare, congiuntamente agli altri strumenti nel campo dello sviluppo agricolo... e lo Stato potrà contribuire ad una parte del fabbisogno preferibilmente — come ha fatto con il « Piano verde »... con dei contributi sugli interessi ».

È in relazione a tale contesto economico sociale e legislativo, che la legge 27 luglio 1962 n. 1228, innovando rispetto alla situazione precedente e dichiarando l'imposta di ricchezza mobile di categoria B non compresa nel tributo di abbonamento, che gli

Istituti di credito agrario corrispondono in sostituzione delle normali imposte, comporta un notevole elemento di turbativa ponendo in definitiva a carico dell'agricoltore il relativo onere.

Perché a prescindere da ogni costruzione dogmatica, l'imposta di ricchezza mobile si risolve in un aumento del costo dell'operazione, in contrasto quindi non solo con le esigenze, anche ufficialmente riconosciute, del settore, ma altresì con i principi ormai acquisiti in materia dal nostro ordinamento positivo. E si tratta di un onere che veramente danneggia il settore agricolo riducendo l'efficacia di tutte le provvidenze disposte in materia specie con le recenti leggi sul fondo di rotazione, sulla montagna, e sul piano verde. Credo, allo scopo, che sia opportuno riportare qui di seguito quanto rilevato in sede di esame della legge 27 luglio 1962, n. 1228, da parte della Commissione Agricoltura del Senato:

« Da una indagine condotta presso gli Istituti specializzati ed in base alle risultanze dei bilanci degli anni 1960 e 1961 l'onere complessivo annuale che graverebbe su detti Istituti oltrepassa il miliardo di lire tenendo conto della tassazione ridotta applicabile alla parte degli utili ascrivibili alle riserve ordinarie. Tale calcolo è stato effettuato per i soli Istituti speciali e non comprende i maggiori oneri che colpirebbero le altre aziende operanti nel settore. Il dato più interessante comunque è senza dubbio rappresentato dall'incidenza percentuale che il tributo avrebbe sui finanziamenti concessi alle aziende agricole del Paese. Non si ritiene superfluo far notare che per alcune operazioni di notevole importanza, che concorrono in misura rilevante a determinare la base imponibile del tributo, non sono possibili variazioni di tasso in quanto legate a precise disposizioni legislative ».

« Il tasso di sconto del 3,50 per cento non può infatti subire variazioni, né è nella possibilità degli istituti di credito apportare variazioni a tassi relativi a prestiti perfezionati con fondi di anticipazione dello Stato, tassi fissati appunto per legge. Inoltre per le operazioni a medio e lungo termine attualmente in essere, non potrebbero aversi variazioni di tasso in quanto regolate da contratti già in atto e quindi immodificabili. I maggiori oneri verrebbero quindi a ripercuotersi esclusivamente sulle nuove operazioni i cui tassi, specie nei primi anni di applicazione del tributo, dovrebbero essere aumentati in misura sensibilissima. In parti-

colare nel primo anno, nel quale l'ammontare dell'imposta dovrebbe gravare esclusivamente sulle operazioni perfezionate nel corso di un solo esercizio, si avrebbe una incidenza media dell'1,30 per cento calcolata in via ponderale sul presumibile importo delle nuove operazioni; nel secondo anno poi detta incidenza si ridurrebbe dello 0,20-0,30 per cento; nel terzo anno l'aliquota sarebbe leggermente inferiore e così via per stabilizzarsi tra il quinto ed il decimo anno su di una cifra, che pur essendo difficile a determinarsi a priori, non dovrebbe discostarsi dallo 0,60 per cento... è tuttavia da tener presente che nel caso di istituti operanti in zone che richiedono in grande prevalenza prestiti di esercizio a breve termine — vedasi Mezzogiorno — l'incidenza media dello 0,60 per cento verrebbe ad aumentare notevolmente, discostandosi soltanto in misura lievissima dall'onere iniziale dell'1,30 per cento. Come già rilevato per i finanziamenti concessi in base al piano verde, la differenza tra i tassi complessivi e quelli da porsi a carico degli agricoltori per le varie categorie dei prestiti è assorbita dallo Stato. Con l'imposizione della ricchezza mobile la misura massima dei suddetti tassi complessivi dovrebbe essere elevata poiché i limiti attuali già modesti non potrebbero certamente contenere il nuovo onere ».

« Non essendo d'altra parte modificabili senza un provvedimento legislativo gli stanziamenti del piano verde, ne conseguirebbe che un minor numero di agricoltori verrebbe a beneficiare delle particolari provvidenze ».

« Per meglio convincersi è sufficiente esaminare il seguente accenno esemplificativo: nell'articolo 19 del Piano verde, per il credito di conduzione è previsto un concorso dello Stato inteso a ridurre al 3 per cento netto il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie. Poiché il tasso massimo per detti finanziamenti è stato determinato nella misura del 6,75 per cento, comprensivo della spesa per interessi, tasse varie, carichi generali, istruttoria, il concorso predetto si ragguaglia al 3,75 per cento annuo. Con l'onere previsto dal disegno di legge in esame, detto concorso dello Stato aumenta dell'1,30 per cento elevando la quota complessiva di contributo a lire 5,05 per cento ».

« In considerazione dello stanziamento annuo di lire 4 miliardi il finanziamento di opere passerebbe da 100 miliardi a circa 80 miliardi ».

Le considerazioni e i dati precedentemente esposti pongono in chiara luce la particolare

situazione degli istituti di credito agrario e i riflessi negativi di tutto rilievo che la nuova imposizione reca agli operatori agricoli, mentre la crisi che travaglia il settore reclama ulteriori alleggerimenti degli oneri.

La seguente proposta di legge mira quindi, con il ripristino di agevolazioni fiscali che per ben 35 anni hanno operato nel campo del credito agrario, a mantenere integra la validità delle provvidenze volute dal Parlamento a favore dell'agricoltura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, è sostituito dal seguente:

« Nulla è innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi e sugli altri ricavi derivanti dalle operazioni di credito agrario ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno corrente alla data di entrata in vigore della presente legge.